



Dott. FRANCO CEDERNA

REPERTORIO N. 141158

RACCOLTA N. 37942

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELLA "FONDAZIONE PROVINEA - VITA ALLA VITE DI VALTELLINA - ONLUS"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilaventitrè**,
il giorno **venti** del mese di **dicembre**,
in Sondrio, nel mio Studio in Via Trento n. 31,
alle ore 11.10 (undici e dieci).

A richiesta della spettabile **"FONDAZIONE PROVINEA - VITA ALLA VITE DI VALTELLINA - ONLUS"**, con sede in Chiuro, Via Roma n. 12, fondazione iscritta presso la C.C.I.A.A. di Sondrio al numero SO-63019 del Repertorio Economico Amministrativo ed iscritta al Registro delle Persone Giuridiche Private tenuto dalla Regione Lombardia con il n. 2066, codice fiscale 93014480144.

Io dott. Franco Cederna, Notaio in Sondrio, iscritto nel Collegio Notarile di Sondrio, oggi 20 dicembre 2023 mi sono recato in Sondrio, Via Trento n. 31, per assistere, elevando verbale, alle deliberazioni dell'assemblea straordinaria dei soci della fondazione richiedente riuniti oggi in detto luogo ed ora in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Trasferimento sede legale a Sondrio
2. Adozione nuovo ed integrale testo di Statuto Sociale in conformità al D.Lgs. 117/17 al fine dell'iscrizione della Fondazione presso il Registro Unico degli Enti del Terzo Settore.

Entrato nella sala dove ha luogo l'Assemblea ho constatato la presenza al tavolo della presidenza della signora

SCARPELLINI CRISTINA, nata a Bergamo il giorno 4 settembre 1975, residente a Villa di Serio in Via A. Locatelli n. 36, Presidente del Consiglio di Amministrazione della fondazione richiedente e che in tale qualifica e per designazione unanime dei presenti presiede l'odierna assemblea.

Dell'identità personale della signora SCARPELLINI CRISTINA io Notaio sono certo.

La medesima, su conforme decisione dell'assemblea, nomina me Notaio Segretario dell'assemblea stessa e dà atto:

- che l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato comunicato agli interessati ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto con comunicazione inviata in data 12 dicembre 2023;
- che l'assemblea di prima convocazione è andata deserta, come risulta dal verbale redatto in pari data e che verrà trascritto a cura della fondazione nel libro delle adunanze delle assemblee;
- che sono presenti, in proprio e per deleghe regolarmente conservate agli atti sociali, n. 6 (sei) soci aderenti e precisamente:

AGENZIA DELLE ENTRATE

DI Sondrio

REGISTRAZIONE ESEGUITA

IL 27 dicembre 2023

N. 11083 Serie: 1T

ESATTI EURO 0,00

= Studio Vitali in persona della signora Vitali Laura;

= ARPEPE S.r.l. Società Agricola in persona della signora Pelizzatti Perego Isabella;

= Nino Negri - Gruppo Italiano Vini S.p.A. in persona del signor Drocco Danilo;

= Azienda Agricola La Perla rappresentata per delega dalla signora Scarpellini Cristina;

= VIVAS S.C.A. in persona del signor Tommaso Frigeri;

= Tenuta Scerscè S.r.l. in persona della signora Scarpellini Cristina;

- che oltre a sé medesima quale Presidente sono presenti del Consiglio di Amministrazione i signori Di Capita Fulvio, Frigeri Tommaso e Pelizzatti Perego Isabella;

- che è presente il Revisore Legale Dott.ssa Muffatti Lara;

- che, anche in forza del dettato dell'art. 9, comma 3 - bis del Decreto Milleproroghe 2023 (D. L. 29 dicembre 2022, n. 198), introdotto dalla legge di conversione 24 febbraio 2023 n. 14 (adeguamento statuti con modalità e maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria), l'odierna assemblea è validamente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente passa allo svolgimento dell'ordine del giorno ed espone all'assemblea le ragioni che consigliano di trasferire la sede legale della fondazione da CHIURO, Via Roma n. 12 a **SONDRIO**, attualmente in **Via Perego n. 1**, nonché di adottare un nuovo integrale testo di statuto in conformità al Decreto Legislativo n. 117/2017 in tema di ETS (Enti del Terzo Settore), al fine dell'iscrizione nell'apposito registro (R.U.N.T.S.) ed all'uopo illustra agli intervenuti il nuovo testo di statuto contenente tra l'altro la modifica della denominazione da **"FONDAZIONE PROVINEA - VITA ALLA VITE DI VALTELLINA - ONLUS"** a **"FONDAZIONE PROVINEA - VITA ALLA VITE DI VALTELLINA - ENTE DEL TERZO SETTORE"** o più brevemente **"FONDAZIONE PROVINEA - VITA ALLA VITE DI VALTELLINA - ETS"**.

Il Presidente illustra tutte le modifiche da apportare allo statuto ed in particolare quelle necessarie per divenire Ente del Terzo Settore e precisamente:

- modifica sede (art. 2);

- modifica ed integrazione scopo (art. 3);

- aggiornamento organi della Fondazione (art. 6);

- modifica ed aggiornamento soci, modalità di adesione, diritti, doveri, perdita di qualifica e sanzioni (artt. 7, 8, 9, 10 e 11);

- aggiornamento poteri assemblea soci (art. 12);

- adeguamento nomine componenti Consiglio di Amministrazione e poteri (art. 13, 14 e 15);

- adeguamento rappresentanza legale Presidente (art. 16);

- modifica organo di controllo e revisione (art. 20);

- inserimenti specifiche regole per il bilancio (art. 22);

- introduzione obbligo libri sociali (art. 23)

- introduzione apposita regolamentazione sui volontari (art.24);

- aggiornamento modalità di estinzione e devoluzione del patrimonio (art. 25).

Alla luce di quanto sopra esposto il Presidente propone:

- di trasferire la sede legale della fondazione da **CHIURO, Via Roma n. 12** a **SONDRIO**, indicando, ai fini dell'iscrizione del presente verbale presso i competenti registri l'indirizzo attuale della fondazione in **Via Perego n. 1**;

- di modificare la denominazione della Fondazione da **"FONDAZIONE PROVINEA - VITA ALLA VITE DI VALTELLINA - ONLUS"** a **"FONDAZIONE PROVINEA - VITA ALLA VITE DI VALTELLINA - ENTE DEL TERZO SETTORE"** o più brevemente **"FONDAZIONE PROVINEA - VITA ALLA VITE DI VALTELLINA - ETS"**;

- di approvare il nuovo testo di statuto sociale come sopra illustrato in conformità al D.Lgs. 117/2017 in tema di ETS;

- di promuovere la richiesta di iscrizione presso il Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore.

L'assemblea, dopo esauriente discussione, con voto palese comunicato oralmente, all'unanimità

D E L I B E R A

1) di trasferire la sede legale della fondazione da **CHIURO, Via Roma n. 12** a **SONDRIO**, indicando, ai fini dell'iscrizione del presente verbale presso i competenti registri l'indirizzo attuale della fondazione in **Via Perego n. 1**;

2) di modificare la denominazione della Fondazione da **"FONDAZIONE PROVINEA - VITA ALLA VITE DI VALTELLINA - ONLUS"** a **"FONDAZIONE PROVINEA - VITA ALLA VITE DI VALTELLINA - ENTE DEL TERZO SETTORE"** o più brevemente **"FONDAZIONE PROVINEA - VITA ALLA VITE DI VALTELLINA - ETS"**, con precisazione che l'acronimo ETS non sarà utilizzato in atti e corrispondenza fino all'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

3) di autorizzare tutti i competenti uffici ad annotare con la nuova denominazione assunta, tutte le partite ovunque esistenti al nome della fondazione così modificata presso Uffici pubblici e privati, e ciò su semplice esibizione della presente deliberazione senz'uopo di ulteriori atti di rettifica;

4) di adottare, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017, il nuovo integrale testo di statuto che si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

5) di richiedere l'iscrizione della Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, autorizzando fin d'ora me Notaio al compimento dei relativi adempimenti;

6) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione signora SCARPELLINI CRISTINA i più ampi poteri per l'attuazione delle delibere sopra assunte, ed in particolare perchè compia tutte le pratiche utili e/o necessarie per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio dà infine mandato al Presidente signora SCARPEL-

LINI CRISTINA per apportare alle delibere di cui sopra le modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare il Presidente scioglie l'Assemblea.

La comparente richiede le agevolazioni fiscali di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 ed in particolare quelle previste all'art. 82 terzo e quinto comma.

La comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.

E richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto e ne ho dato lettura alla comparente che lo approva dichiarandolo conforme alla sua volontà e lo sottoscrive, con me Notaio alle ore 11.50 (undici e cinquanta) nei due fogli di cui consta scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio in pagine otto.

F.to Cristina Scarpellini

F.to Franco Cederna Notaio



Dott. FRANCO CEDERNA

Allegato "A" all'atto n. 141158/37942 di repertorio

STATUTO DELLA FONDAZIONE DENOMINATA

"FONDAZIONE PROVINEA - VITA ALLA VITE DI VALTELLINA - ENTE DEL TERZO SETTORE" o più brevemente **"FONDAZIONE PROVINEA - VITA ALLA VITE DI VALTELLINA - ETS"**

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una fondazione senza scopo di lucro denominata **"FONDAZIONE PROVINEA - VITA ALLA VITE DI VALTELLINA - ENTE DEL TERZO SETTORE"** o più brevemente **"FONDAZIONE PROVINEA - VITA ALLA VITE DI VALTELLINA - ETS"** (d'ora in avanti la Fondazione).

A seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore e per la durata della stessa, la Fondazione inserisce nella denominazione sociale l'acronimo ETS.

Articolo 2 - Sede

La Fondazione ha sede in **SONDRIO**.

La Fondazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Articolo 3 - Scopo

La Fondazione, con la tassativa esclusione di qualsiasi finalità di lucro, persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione:

- la tutela del territorio, del paesaggio e dell'ambiente viticolo terrazzato della D. O. Valtellina e più in generale del territorio viticolo-terrazzato provinciale;

- la tutela e la valorizzazione delle tradizioni storico-culturali, dei beni culturali ed ambientali;

- la promozione di studi e ricerche multidisciplinari legate ai saperi della montagna e dell'area valtellinese.

Per il perseguimento delle predette finalità istituzionali, la Fondazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera "e", "f" ed "h" del Codice del Terzo settore:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, (alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fon-

ti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199);

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo la Fondazione:

a) promuove ed effettua iniziative finalizzate alla tutela ed alla valorizzazione del territorio e difesa dell'ambiente come a titolo esemplificativo il mantenimento delle opere paesaggistiche, i muri di sostegno e le opere di viabilità e comunicazione, in particolare del sistema viticolo terrazzato, direttamente oppure affidandone la realizzazione ad enti e soggetti privati e/o pubblici;

b) collabora con tutte le istituzioni culturali, regionali, nazionali, comunitarie, internazionali, e con gli enti pubblici e/o privati, con cui si ravvisasse la necessità di conseguimento degli obiettivi fissati dalla Fondazione stessa, dando il proprio contributo di studio e documentazione; può promuovere e partecipare all'attività ed all'organizzazione di fondazioni, associazioni o di altri enti comunitari od esteri che abbiano gli stessi o analoghi scopi;

c) assume iniziative anche legali necessarie alla tutela dell'equilibrio territoriale, paesaggistico, culturale e culturale del territorio viticolo;

d) organizza conferenze, congressi, convegni, celebrazioni, incontri e seminari, per incrementare gli scambi di studio e di esperienze, nei propri settori di attività;

e) promuove e realizza la pubblicazione di studi e ricerche effettuati dalla Fondazione stessa nell'ambito delle attività di cui al presente articolo;

f) promuove e finanzia premi e borse di studio;

g) può aderire ad enti od organismi con simili finalità e sostenere, anche con contributi finanziari, la loro attività.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione:

- di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse;

- di attività secondarie e strumentali che siano svolte entro i limiti di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e dei decreti collegati.

Articolo 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione originario, come versato dal fondatore;

b) dalle elargizioni e contributi fatti da enti o privati;

c) dai fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate a norma di legge per compiere interventi relativi a beni che rientrano negli scopi della Fondazione;

d) dai beni mobili ed immobili che pervengono alla Fondazio-

ne a qualsiasi titolo e che siano destinati al patrimonio;

e) dalle somme prelevate dagli avanzi di gestione, che il Consiglio di Amministrazione, con proprie deliberazioni, disponga di destinare ad incremento del patrimonio.

Articolo 5 - Risorse Disponibili

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone:

- a) dei redditi del patrimonio di cui all'art. 4;
- b) delle somme che pervengono alla Fondazione da enti o privati interessati ai suoi fini, le quali non siano destinate ad incremento del patrimonio;
- c) dalle somme che derivino da alienazione di beni facenti parte del patrimonio - le quali vengano destinate con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione ad uso diverso dall'incremento del patrimonio;
- d) di ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statutarî e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Articolo 6 - Organi Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- l'Organo di Controllo.

Su conforme decisione dell'assemblea ordinaria potranno essere altresì istituiti:

- il Comitato di Presidenza
- il Comitato Scientifico
- il Segretario Generale
- il Direttore Generale.

Articolo 7 - Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci della Fondazione coloro che ne condividano le finalità e che si impegnino a realizzarle e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.

E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

Articolo 8 - Adesione

Chiunque, sia persone fisiche che giuridiche, condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda scritta, al Consiglio di Amministrazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi della Fondazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui mede-

simi. Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il

diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva della Fondazione.

Gli Aderenti si dividono in Benemeriti, Sostenitori, ed Ordinari, a seconda del contributo versato, il tutto comunque alla luce del principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

Il Consiglio di Amministrazione fisserà di volta in volta gli importi dei contributi che daranno diritto alle qualifiche sopra fissate.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio di Amministrazione, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato.

In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.

Il Consiglio di Amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Il Consiglio di Amministrazione può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio di Amministrazione, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

All'interno della Fondazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 9 - Diritti dei Soci

I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e di utilizzo delle strutture della Fondazione. Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi della Fondazione stessa, nonché, se maggiore d'età, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi della Fondazione.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligato-

ri (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni

dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede della Fondazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Fondazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Fondazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, la Fondazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Articolo 10 - Doveri dei Soci

I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
- a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione in funzione dei programmi di attività.

Articolo 11 - Perdita della qualifica - Sanzioni

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione alla Fondazione o per causa di morte.

Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio di Amministrazione la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio di Amministrazione medesimo.

Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui l'esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti della Fondazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali della Fondazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, alla Fondazione.

In tali casi, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari: a) richiamo

scritto; b) inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno; c) inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dalla Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 (dieci) giorni, al Consiglio di Amministrazione controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 (dieci) giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio di Amministrazione. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno della Fondazione.

Articolo 12 - Assemblea

L'Assemblea, alla quale hanno diritto di partecipare tutti i soci fondatori nonchè tutti i soci aderenti in regola con i versamenti dei contributi stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione, rappresenta ed impegna la totalità di questi.

Le deliberazioni, prese dall'Assemblea regolarmente costituita ed approvate con le prescritte maggioranze vincolano anche i soci assenti o dissenzienti.

L'Assemblea sarà convocata in seduta ordinaria almeno 1 (una) volta all'anno ed in seduta straordinaria quando lo reputi opportuno il Consiglio di Amministrazione o lo richieda, con domanda scritta al Presidente, almeno 1/3 (un terzo) dei soci.

Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea straordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Le convocazioni sono fatte dal Presidente con invito scritto ai

singoli soci da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima della seduta mediante posta elettronica certificata e/o raccomandata e/o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione.

L'invito dovrà specificare l'ordine del giorno dei lavori.

Sono compiti istituzionali dell'assemblea ordinaria:

- a) la nomina e revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) la nomina e revoca dei componenti dell'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea stessa;
- c) l'approvazione del bilancio consuntivo e (quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno) del bilancio sociale;
- d) la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) la decisione sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dalla Fondazione;
- f) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) la delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Sono compiti istituzionali e non trasferibili dell'assemblea straordinaria:

- a) la modifica dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione della Fondazione;
- b) lo scioglimento anticipato dell'Ente e l'approvazione della devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo nel rispetto delle norme statuarie.

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in forma ordinaria che straordinaria, in prima convocazione, sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza, in proprio e/o per delega, di almeno i 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione le deliberazioni in forma ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei presenti mentre in forma straordinaria con il voto favorevole di almeno 1/3 (un terzo) dei soci aventi diritto di voto.

Per l'assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto.

Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di 2 (due) soci.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della

votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 13 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 7 (sette) o da 9 (nove) membri, compreso il Presidente, nominati secondo le modalità di cui infra.

a) In caso di consiglio composto da numero 7 (sette) consiglieri la loro nomina avverrà come segue:

- 1 membro a nomina diretta CCIAA;
- 1 membro a nomina diretta Amministrazione Provinciale;
- 1 membro a nomina diretta Consorzio Vini;
- 4 membri a nomina assembleare.

b) In caso di consiglio composto da numero 9 (nove) consiglieri la loro nomina avverrà come segue:

- 1 membro a nomina diretta CCIAA;
- 1 membro a nomina diretta Amministrazione Provinciale;
- 2 membri a nomina diretta Consorzio Vini;
- 5 membri a nomina assembleare.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque esercizi e possono essere riconfermati nell'incarico.

La carica degli Amministratori è onorifica e gratuita.

E' ammesso soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento della funzione.

Articolo 14 - Riunioni Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce non meno di 2 (due) volte all'anno, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne venga richiesta la convocazione da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

Le convocazioni sono fatte con avviso inviato almeno 8 (otto) giorni utili prima di quello fissato per l'adunanza e, in caso di urgenza, anche mediante telegramma o altro mezzo idoneo da inoltrarsi ai membri almeno tre giorni utili prima di quello fissato per l'adunanza.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:

a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) sia consentito al presidente della riunione di accertare

l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 15 - Poteri Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i più ampi poteri ritenuti necessari per il conseguimento degli scopi della Fondazione e per la sua gestione, in particolare il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione e, tra l'altro:

- determina le modalità di investimento del proprio fondo di dotazione;
- delibera l'acquisto e la vendita di immobili, la stipula di contratti di locazione e di comodato;
- determina l'affidamento di incarichi di studio, ricerca, consulenza, redazione di progetti e loro esecuzione;
- contratta mutui e prestiti;
- accetta lasciti, erogazioni, donazioni;
- stipula contratti di lavoro con il personale dipendente, il trattamento giuridico ed economico (nei limiti di quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017);
- predispone, sentito il Comitato Scientifico se nominato, i programmi della Fondazione;
- decide sull'erogazione dei fondi per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- delibera sui contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri Enti, che corrispondono ai fini perseguiti dalla Fondazione;
- stipula convenzioni relative all'impiego dei contributi concessi;
- predispone il bilancio così come previsto al successivo art. 22;
- determina i contributi da corrispondere da parte dei soci;
- compie quindi tutti gli atti necessari od utili al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto od in parte i suoi poteri per specifici atti dallo stesso stabiliti, ad uno o più dei suoi membri, anche con la facoltà di subdelega e può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non so-

no opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.

Articolo 16 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta nel suo seno, dura in carica cinque esercizi e può essere riconfermato nell'incarico.

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione alla cui attività sovrintende, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione fissandone l'ordine del giorno e ne cura l'attuazione delle deliberazioni; sottopone al Consiglio di Amministrazione i progetti di bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ed ha poteri di compiere, nei casi di necessità e di urgenza, tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Il Presidente potrà delegare ad altre persone la rappresentanza della fondazione, per singoli atti, o categorie di atti, su conforme parere del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17 - Vicepresidente

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere nel suo seno un Vicepresidente che sostituisca il Presidente, con uguali poteri, in tutti i casi di sua assenza od impedimento, fissandone la sua durata in conformità a quella del Consiglio stesso; il Vicepresidente può essere riconfermato.

Articolo 18 - Comitato di Presidenza

Su conforme decisione dell'Assemblea potrà essere istituito un Comitato di Presidenza, composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e da due consiglieri di amministrazione, designati dal consiglio stesso.

Il Comitato di Presidenza esplica le attribuzioni ed i compiti che gli sono conferiti dal Consiglio di Amministrazione e, nei casi di urgenza adotta i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica del consiglio stesso al quale tali provvedimenti dovranno essere sottoposti nella prima riunione successiva alla data in cui i provvedimenti sono stati adottati.

Articolo 19 - Comitato Scientifico

Su conforme decisione dell'assemblea potrà essere istituito un Comitato Scientifico composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, studiosi di consolidata fama, e fra essi potranno essere nominati anche cittadini di altri paesi.

Essi sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, durano in carica per un quinquennio e possono essere riconfermati.

Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente del Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico esplica le sue funzioni, proponendo gli indirizzi della Fondazione per le attività di studio, in-

formazione, documentazione e divulgazione della Fondazione stessa.

Alle riunioni del Comitato Scientifico, hanno titolo a partecipare i membri del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, il Segretario Generale.

Articolo 20 - Organo di controllo e revisione legale

Il controllo sulla Fondazione è esercitato secondo quanto previsto dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017.

L'assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l' art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo ha la facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio alle quali deve essere invitato.

I compensi del revisore dei conti e dell'organo di controllo saranno stabiliti dal Consiglio in base alle tariffe professionali, se applicabili, o per analogia con esse, sulla base di quanto previsto dall'art. 34 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 21 - Segretario e Direttore Generale

Il Segretario Generale può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori dei propri membri, redige

e sottoscrive, insieme al Presidente, tutti i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione esegue le deliberazioni del Consiglio che gli vengono affidate e ne cura la gestione.

Potrà essere altresì nominato il Direttore Generale al quale verranno conferiti particolari incarichi da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 22 - Bilancio

L'esercizio della Fondazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio e la relazione sulle attività svolte sono predisposti dal Consiglio di Amministrazione e devono essere approvati dall'assemblea entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno e depositati, in conformità all'art. 48 del D.Lgs. 117/2017, entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

Nel caso il Revisore Contabile dovesse ravvisare nel bilancio formato dagli Amministratori illegittimità o contrasto con le disposizioni dello statuto e queste non venissero sante nel bilancio, il Revisore Contabile invierà copia del bilancio e delle proprie osservazioni all'Autorità Governativa preposta al controllo.

La Fondazione deve redigere il bilancio di esercizio in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e, qualora emanato, al Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 comma 3 D.Lgs. 117/2017.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 6 nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

E fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali, per le attività di solidarietà sociale indicate nell'art. 3 dello Statuto, e per le attività ad esse direttamente connesse.

Il Consiglio di Amministrazione è altresì competente a svolgere qualsiasi attività connessa alla redazione e presentazione del bilancio.

Articolo 23 - Libri sociali

La Fondazione ha l'obbligo di tenere i libri ed i registri di cui all'art. 15 del D.Lgs. 117/17.

I verbali delle deliberazioni degli organi della Fondazione devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente dell'organo.

In particolare, i libri sociali sono tenuti a cura di ciascun organo della Fondazione, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 117/17. I componenti degli organi sociali ed i membri della Fondazione hanno il diritto di esaminare, in ogni momento, i libri sociali, facendone esplicita richiesta al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 24 - Volontari

La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo.

La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione o dei progetti della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

Articolo 25 - Estinzione e devoluzione del patrimonio

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

La Fondazione può estinguersi ai sensi degli artt. 27 e 28 c.c. nel caso in cui gli scopi per quali fu costituita siano divenuti impossibili a raggiungersi o di scarsa utilità o il patrimonio sia divenuto insufficiente.

La proposta di estinzione della Fondazione, deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione il quale provvede altresì alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Il patrimonio residuo risultante dalla liquidazione è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dal Consiglio di Amministrazione, avente analoga natura giuridica e analogo scopo.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve in modo diverso da quello imposto o consentito dalla legge.

Articolo 26 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del D.Lgs. 117/2017, del codice civi-

le e delle leggi vigenti.

F.to Cristina Scarpellini

F.to Franco Cederna Notaio